

**"LIGURCAPITAL S.P.A. - SOCIETÀ PER LA CAPITALIZZAZIONE  
DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA"**

**STATUTO**

**Parte I - Denominazione - Oggetto - Sede - Durata**

**Articolo 1. Denominazione**

1.1 E' costituita una Società per Azioni denominata "LIGURCAPITAL S.P.A. - Società per la capitalizzazione della piccola e media impresa".

1.2 Possono far parte della Società esclusivamente soggetti pubblici, per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pubbliche amministrazioni ovvero società il cui capitale è interamente detenuto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni.

**Articolo 2. Oggetto**

2.1 Ligurcapital è società in house di Regione Liguria tramite F.I.L.S.E. S.p.A., costituita per svolgere l'attività di promozione e di sviluppo delle piccole e medie imprese liguri, operanti in qualsiasi settore economico escluso quello immobiliare, con particolare riguardo all'incentivazione delle innovazioni in materia di prodotti, processi e tecnologie.

2.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società:

a) assumerà - con lo scopo della loro successiva alienazione a terzi - partecipazioni di minoranza in società di capitali, in società cooperative, in consorzi o società consortili ed imprese, già costituiti o da costituirsi fatta salva la possibilità, qualora si renda necessario per la tutela e la conservazione del patrimonio sociale, di detenere temporaneamente partecipazioni anche non di minoranza. Le partecipazioni saranno assunte sulla base di rigorosi criteri di valutazione della situazione economico - finanziaria, tecnologica e di mercato della partecipata ed avranno carattere temporaneo;

b) opererà, in qualità di società in house della Regione Liguria, quale soggetto attuatore di iniziative e programmi comunitari, nazionali e regionali, sulla base dei quali gestirà, alle condizioni e modalità stabilite dalla stessa Regione Liguria e/o da altri soggetti pubblici, i fondi ad essa affidati per l'assunzione di partecipazioni o per l'esecuzione di altre operazioni finanziarie che non siano riservate per legge a soggetti iscritti in particolari albi ed elenchi;

c) potrà prestare servizi tecnici, finanziari, amministrati-vi, organizzativi e gestionali in Italia e all'estero, anche in qualità di advisor e di arranger.

2.3 La società può effettuare, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ogni altra operazione finanziaria commerciale, immobiliare e mobiliare, comprese l'assunzione di partecipazioni di maggioranza anche non temporanee, ritenuta dall'Organo Amministrativo utile per il perseguimento dello scopo sociale.

2.4 In ogni caso si esclude la possibilità di utilizzare delle somme di provenienza pubblica per finalità non strettamente correlate.

2.5 Nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

### **Articolo 3. Sede**

3.1 La Società ha sede nel Comune di Genova all'indirizzo indicato nel registro delle imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

3.2 La modifica dell'indirizzo nell'ambito dello stesso comune della sede è di competenza dell'Organo Amministrativo.

3.3 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere ovunque sedi secondarie, unità locali o uffici amministrativi con o senza stabile rappresentanza

### **Articolo 4. Domicilio dei Soci**

4.1 Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello che risulta dal libro soci.

4.2 Ove il socio abbia comunicato anche il proprio indirizzo di posta elettronica, a tale indirizzo potrà essere inviato ogni avviso o comunicazione.

4.3 A tal fine dovrà essere annotata su tale libro ogni modifica di domicilio comunicata per scritto dai soci.

### **Articolo 5. Durata**

5.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

5.2 La Società potrà essere sciolta prima della scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

## **Parte II Capitale - Azioni - Obbligazioni**

### **Articolo 6. Capitale Sociale**

6.1 Il capitale sociale è di euro 9.790.222,00 (novemilasettecentonovantaduecentoventidue virgola zero) diviso in numero 9.790.222 (novemilasettecentonovantaduecentoventidue) azioni, di nominali euro 1,00 (uno virgola zero) cadauna.

6.2 L'assemblea dei soci del 21 dicembre 2017 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale a pagamento e alla pari fino ad un massimo di euro 11.149.050,00 (undicimilionicentoquarantanovemilacinquanta virgola zero) mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione ai soci in proporzione al numero di azioni possedute e prevedendo:

- che i soci potranno esercitare il diritto di opzione entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della offerta di opzione;
- a favore dei soci un diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni rimaste inoprate da esercitarsi entro il 31 dicembre 2018;
- che l'aumento dovrà essere sottoscritto entro il 31 dicembre 2018.

6.2 La maggioranza assoluta del capitale sociale, interamente sottoscritto da soci pubblici secondo quanto previsto al precedente articolo 1.2, dovrà essere comunque detenuta dalla F.I.L.S.E. S.p.A.

6.3 Il capitale potrà essere aumentato, anche con conferimenti in natura e di crediti in conformità a quanto di volta in volta deliberato dall'assemblea, ovvero ridotto nei casi e con le modalità di legge.

6.4 La società potrà accogliere dai soci, ove questi lo consentano, fondi e finanziamenti, fruttiferi ed infruttiferi, nel rispetto e nei limiti di ogni disposizione legislativa in materia.

#### **Articolo 7. Azioni**

7.1 Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.2 L'Assemblea può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi, ai sensi dell'art. 2348 (secondo comma) e seguenti del Codice Civile.

7.3 Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo, ai sensi dell'art. 2355 bis c.c..

#### **Articolo 7-bis. Clausola di riscatto**

7bis.1 Laddove, nonostante quanto previsto dai precedenti articoli 1.2 e 6.2, le azioni fossero trasferite e/o risultassero intestate a soggetti non pubblici, F.I.L.S.E S.p.A. avrà diritto di riscatto su tali azioni ai sensi dell'articolo 2437-sexies cod. civ. da esercitarsi mediante comunicazione a mezzo raccomandata A.R. (o altro mezzo equivalente) da inviare al soggetto che risultasse giratario e/o intestatario di azioni delle società nonché alla società stessa.

7bis.2 Le azioni, che risultassero trasferite o intestate a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 1.2, oggetto di riscatto dovranno essere immediatamente depositate presso la sede sociale.

In caso di inadempimento a tale obbligo, F.I.L.S.E. S.p.A. avrà diritto di procedere ad esecuzione forzata anche in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.

7bis.3 In caso di esercizio del diritto di riscatto da parte di F.I.L.S.E. S.p.A., il soggetto che risultasse giratario e/o intestatario di azioni della società avrà diritto di ricevere da F.I.L.S.E. S.p.A. un valore di liquidazione secondo gli articoli 2437-ter e 2437-quater cod. civ., disposizioni che si applicheranno in quanto compatibili

7bis.4 Laddove, al momento dell'esercizio del riscatto, fosse già disponibile una determinazione del valore di liquidazione delle azioni approvata sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata, tale determinazione verrà anche applicata ai fini di quanto previsto al precedente comma 7bis.3 7bis.5 Resta espressamente inteso che il presente articolo 7-bis (Clausola di riscatto) sarà immediatamente applicabile anche alle azioni della società già in circolazione alla data di approvazione ed efficacia dello stesso.

7bis.6 In caso di esercizio del diritto di riscatto, F.I.L.S.E. S.p.A. sarà obbligata a offrire in opzione agli altri soci pubblici un numero di azioni riscattate in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale (senza peraltro tenere conto delle medesime azioni riscattate). L'offerta in opzione dovrà essere formulata da F.I.L.S.E. S.p.A. a mezzo raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo) da inviare entro 15 giorni dall'avvenuto riscatto agli altri soci pubblici, i quali potranno esercitare il diritto di opzione a un prezzo corrispondente al valore di liquidazione riconosciuto ai fini del riscatto delle medesime azioni secondo quanto stabilito al precedente comma 7bis.3.

#### **Articolo 8. Diritto di Opzione**

8.1 In caso di aumento di capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile.

#### **Articolo 9. Clausola di gradimento e prelazione**

9.1 Qualora un socio intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle nuove azioni in caso di aumento del capitale, dovrà previamente con

lettera raccomandata r.r. offrirli in vendita agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, o del mandante nel caso il terzo sia una società fiduciaria o un mandatario, e le condizioni di vendita.

9.2 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma, darne comunicazione a mezzo di lettera raccomandata r.r. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri soci, nella quale dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

9.3 Nel caso che l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita vengono attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

9.4 Le azioni non possono essere trasferite o donate a soggetti che non siano già azionisti della Società, sottoposte a pegno, usufrutto o a qualsiasi vincolo, senza il previo gradimento dell'organo amministrativo.

9.5 Il previo gradimento dell'organo amministrativo è necessario anche nell'ipotesi di vendita del diritto di opzione in caso di aumento di capitale.

Il gradimento potrà essere negato soltanto allorché l'avente diritto del socio non sia oggettivamente dotato di capacità finanziaria e commerciale idonea per il perseguimento dell'oggetto sociale, ovvero abbia qualità tali per cui la sua presenza nella compagine sociale si ponga, o possa porsi, per l'attività esercitata, in contrasto con il perseguimento dell'oggetto sociale.

9.6 Il diritto di prelazione ed il previo gradimento dell'Organo Amministrativo è escluso quando il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione avviene:

a) a favore di società facenti parte dello stesso gruppo del socio cedente, dovendosi intendere facente parte dello stesso gruppo qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante secondo i criteri indicati dell'art. 2359 c.c.. Tuttavia l'alienazione deve essere effettuata con la condizione che le azioni dovranno essere trasferite ad altra società dello stesso gruppo nel caso in cui la cessionaria cessi di fare parte di tale gruppo.

b) nel caso il trasferimento delle azioni avvenga tra soggetti che risultino già soci della società.

## **Articolo 10. Conferimenti**

10.1 I versamenti sulle azioni sottoscritte debbono essere effettuati nei modi e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo.

10.2 Salvo quanto disposto dall'articolo 2344 del Codice Civile, il socio in mora sarà tenuto a corrispondere un interesse annuo del 4% (quattro per cento) in più del tasso ufficiale di riferimento.

## **Articolo 11. Obbligazioni - Strumenti Finanziari - Patrimoni destinati**

11.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie nonché l'emissione di obbligazioni convertibili sono deliberate dall'assemblea straordinaria.

11.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, ordinarie e/o convertibili, sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della

deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

11.3 La società può emettere strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci esclusi e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto a sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma c.c..

11.4 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

11.5 La deliberazione costitutiva di patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui agli articoli 2447 bis e seguenti c.c. è di competenza dell'organo amministrativo.

## **Articolo 12. Recesso**

12.1 Non si prevedono altre cause di recesso oltre quelle previste dalla legge.

12.2 Il diritto di recesso è disciplinato dagli art. 2437 e ss. c.c.

## **Parte III Assemblee**

### **Articolo 13. Luogo e termini convocazione assemblea**

13.1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

13.2 L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della Società, nonché in qualsiasi momento l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno.

13.3 Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono, l'assemblea ordinaria verrà convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

13.4 L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della regione Liguria.

13.5 L'Assemblea dovrà essere altresì convocata per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica di cui al successivo articolo 20.

### **Articolo 14. Convocazione**

14.1 L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, inviato ai Soci, agli amministratori e ai membri del Collegio Sindacale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (fax o messaggio di posta elettronica) almeno otto giorni prima dell'Assemblea. In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

14.2 Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda adunanza qualora la prima vada deserta.

14.3 Tuttavia l'Assemblea, anche non convocata come sopra, è regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato.

### **Articolo 15. Diritto di intervento e rappresentanza**

15.1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

I Soci che non siano già iscritti a Libro Soci devono esibire i propri titoli al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare all'Assemblea.

L'Organo amministrativo in seguito all'esibizione dei titoli sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

15.2 Ogni azione dà diritto ad un voto.

15.-3 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta a norma dell'art. 2372 del Codice Civile.

15.4 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, anche per delega.

### **Articolo 16. Presidenza dell'Assemblea**

16.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza o impedimento dal Consigliere più anziano; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario anche non socio e, se del caso, da due scrutatori scelti tra gli azionisti o tra i Sindaci.

16.3 Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto dal Notaio.

### **Articolo 17. Assemblee**

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con la presenza e le maggioranze stabilite dall'articolo 2368 del Codice Civile e, in caso di seconda convocazione, dall'articolo 2369 del Codice Civile.

### **Articolo 18. Assemblea in audioconferenza - videoconferenza**

18.1 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, potrà svolgersi in audioconferenza o videoconferenza, dovendosi intendere con tale definizione quella particolare modalità di svolgimento della stessa ove i soggetti aventi diritto di intervenire siano dislocati in più luoghi, contigui o distanti, ed audio/video collegati.

18.2 Ai fini della validità della stessa:

a) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio/video collegati nei quali potranno affluire i soggetti aventi diritto;

b) le modalità di collegamento audio/video dovranno consenti-re:

i. al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, di regolare lo svolgimento della votazione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;

ii. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

iii. ai soggetti intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

18.3 La riunione dovrà ritenersi svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

#### **Parte IV Amministrazione**

##### **Articolo 19. Composizione**

19.1 L'organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, l'organo amministrativo può essere costituito da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti disposizioni in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni e di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino a tre esercizi, secondo le deliberazioni dell'assemblea che provvede alla loro nomina, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salva la rieleggibilità.

19.2 La delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

19.3 Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero cessare uno o più amministratori in corso di mandato, la loro sostituzione dovrà comunque garantire il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato.

19.4 Le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza da Amministratore Unico o da membro del Consiglio di Amministrazione, nonché i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia sono quelli previsti dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti normative nazionali e regionali in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni.

19.5 Non è possibile istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società; è altresì limitata ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta.

##### **Articolo 20. Relazione previsionale e programmatica**

20.1 L'Organo Amministrativo dovrà predisporre ogni anno una relazione previsionale e programmatica della propria attività al fine di verificare la compatibilità con il programma economico regionale e definire le necessarie azioni.

In tale relazione, che costituirà uno specifico capitolo della Relazione previsionale e programmatica di F.I.L.S.E., dovranno essere anche indicate le proposte di istituzione, modifica o soppressione, in Italia o all'estero, di filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

La relazione dovrà essere approvata dall'Assemblea dei soci e quindi trasmessa a F.I.L.S.E. entro il 31 ottobre di ogni anno, al fine della successiva approvazione da parte della Giunta regionale

##### **Articolo 21. Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

21.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società sia altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

21.2 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti e gli aventi diritto possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificati questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

## **Articolo 22. Convocazione**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato con lettera raccomandata, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza e nei casi di urgenza con telegramma, fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi con un anticipo di almeno ventiquattro ore.

## **Articolo 23. Deliberazioni**

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare sugli argomenti non all'ordine del giorno soltanto quando siano presenti tutti i suoi componenti ed i membri effettivi del Collegio Sindacale.

23.2 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

## **Articolo 24. Poteri**

24.1 L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo Amministratore con esclusione dell'attribuzione indicata al precedente articolo 20. Viene fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

24.3 L'Organo Amministrativo può altresì conferire speciali incarichi a singoli Amministratori nonché nominare direttori, institori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

## **Articolo 25. Presidente, Segretario**

25.1 Il Consiglio di Amministrazione - qualora non vi abbia proceduto l'assemblea - elegge fra i suoi membri un Presidente. Elegge altresì un Segretario scelto anche al di fuori dei componenti il Consiglio stesso.

25.2 E' esclusa la carica di Vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono provvisoriamente attribuite e svolte dal Consigliere più anziano d'età, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

## **Articolo 26. Rappresentanza**

26.1 All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ove previsto, è attribuita la firma e la rappresentanza della Società, anche in giudizio.

26.2 Tali facoltà possono tuttavia essere attribuite anche ad altri soggetti con deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.



## **Articolo 27. Compensi**

27.1 All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

27.2 Nei modi di legge potranno essere assegnati all'Amministratore Unico o Presidente, all'Amministratore Delegato ed agli altri membri del Consiglio, un'indennità di rappresentanza, gettoni di presenza, compensi, in conformità alle vigenti normative in materia di società controllate da pubbliche amministrazioni

27.3 E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo amministrativo.

## **Parte V Collegio Sindacale e revisione legale dei conti**

### **Articolo 28. Composizione**

28.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, e funzionanti a sensi di legge.

28.2 Essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina anche il loro compenso. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Organo di controllo.

28.3 La delibera di nomina del Collegio Sindacale potrà essere validamente ed efficacemente approvata solo laddove, all'esito delle votazioni, risulti effettivamente garantito il rispetto della quota riservata al genere meno rappresentato dei componenti del Collegio Sindacale, tanto effettivi quanto supplenti

28.4 Nel caso in cui, successivamente alla nomina, dovessero venire a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentreranno i Sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota riservata al genere meno rappresentato.

28.5 A scelta dell'assemblea ordinaria dei soci, la revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. In nessun caso la revisione legale può essere affidata al Collegio sindacale.

28.6 Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le stesse cause di ineleggibilità e di decadenza di cui al precedente articolo 19.

## **Parte VI Bilancio e Utili**

### **Articolo 29. Esercizio sociale**

29.1 L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre dell'anno. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 30. Utili**

30.1 Gli utili netti dell'esercizio verranno ripartiti come segue:

- 5% (cinque per cento) alla riserva legale, fino al limite di legge;
- il residuo per la realizzazione di iniziative rientranti negli scopi sociali secondo quanto stabilito dall'assemblea in conformità alle disposizioni in materia di società pubbliche.

## **Parte VII Scioglimento e Liquidazione**

### **Articolo 31. Scioglimento e liquidazione**

31.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi. Parte VIII Disposizioni finali

### **Articolo 32 – Altri Organi Societari**

32.1 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **Articolo 33 - Rinvio**

33.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

*Il sottoscritto Giorgio Lamanna, in qualità di Legale Rappresentante della società dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.*